

<b>Testo vigente:</b>	<b>Proposta di modifica:</b>
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Gestione delle spese</b></p> <p>(omissis)</p> <p>3. Per le procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro venti giorni e, comunque, entro il 31 dicembre. La regolarizzazione consiste nell'adozione dell'idoneo impegno di spesa a favore del terzo. In mancanza di sufficiente stanziamento di bilancio, si procede ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Attività e funzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la disciplina e le funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, o Collegio dei Revisori dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge.</li> <li>2. L'espletamento delle funzioni dell'Organo di revisione è svolto collegialmente. Il Collegio è riunito validamente quando sono presenti almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</li> <li>3. Al Collegio è resa disponibile una sala in cui tenere le proprie riunioni; le sedute non sono pubbliche. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio non può avvalersi del personale comunale.</li> <li>4. Il Collegio redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate; il verbale è datato e sottoscritto dagli intervenuti.</li> <li>5. I pareri e le relazioni del Collegio dei Revisori sono espressi in forma scritta, indicando eventuali valutazioni e/o suggerimenti, e sono resi entro tre giorni liberi dalla richiesta fatti salvi i diversi termini previsti per specifiche fattispecie dalla legge o dal presente regolamento. La richiesta di parere è trasmessa al Collegio</li> </ol>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Gestione delle spese</b></p> <p>(omissis)</p> <p>3. Per le procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata con le modalità di cui all'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <b>Attività e funzioni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per la disciplina e le funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, o Collegio dei Revisori dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge.</li> <li>2. L'espletamento delle funzioni dell'Organo di revisione è svolto collegialmente. Il Collegio è riunito validamente quando sono presenti almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio non può avvalersi del personale comunale.</li> <li>3. Al Collegio è resa disponibile una sala in cui tenere le proprie riunioni. Il Collegio può riunirsi anche mediante videoconferenza purché con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di garantire la regolarità dello svolgimento delle sedute.</li> <li>4. Il Collegio redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate; il verbale è datato e sottoscritto dagli intervenuti.</li> <li>5. I pareri e le relazioni del Collegio dei Revisori sono espressi in forma scritta, indicando eventuali valutazioni e/o</li> </ol>

dal servizio che ha istruito la proposta deliberativa.

6. L'Organo di revisione effettua le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000. Può altresì effettuare verifiche sulla gestione degli agenti contabili a materia.

#### **Art. 40 Nomina**

1. Ai fini della nomina dei membri del Collegio dei Revisori, il dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e del regolamento ministeriale di attuazione, comunica alla competente Prefettura l'approssimarsi della scadenza dell'incarico del Collegio.
2. Ricevuta la comunicazione della Prefettura in merito ai nominativi sorteggiati ed effettuati gli adempimenti istruttori, il dirigente del servizio finanziario predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale ai fini della nomina.

*(omissis)*

suggerimenti, e sono resi entro tre giorni liberi dalla richiesta fatti salvi i diversi termini previsti per specifiche fattispecie dalla legge o dal presente regolamento. La richiesta di parere è trasmessa al Collegio dal servizio che ha istruito la proposta deliberativa.

6. L'Organo di revisione effettua le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000. Può altresì effettuare verifiche sulla gestione degli agenti contabili a materia.

#### **Art. 40 Nomina**

1. Ai fini della nomina del Collegio dei Revisori dei conti, il dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e del regolamento ministeriale di attuazione, comunica alla competente Prefettura l'approssimarsi della scadenza del Collegio in carica.
2. Per l'elezione del componente del Collegio con funzioni di presidente, da effettuare ai sensi dell'art. 16, comma 25-bis, del D.L. 138/2011, il servizio finanziario emana apposito avviso che è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.
3. Gli interessati comunicano la propria disponibilità a ricoprire l'incarico entro la data indicata nell'avviso di cui al comma precedente, con contestuale dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, indicante le proprie generalità ed il possesso dei requisiti previsti con particolare riferimento a:
  - iscrizione nella fascia più elevata di qualificazione professionale dell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, relativo all'ambito territoriale di riferimento;
  - assenza di impedimenti all'assunzione dell'incarico di cui all'art. 235 e all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
  - assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000.
4. Ricevuta la comunicazione della Prefettura in merito ai nominativi sorteggiati e dato luogo alle verifiche previste, il servizio finanziario predispone lo schema della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della composizione del Collegio.

	<p>5. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il componente del Collegio con funzioni di presidente, scegliendolo fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno comunicato la propria disponibilità ai sensi del precedente comma 3, e nomina gli altri due membri del Collegio, individuati mediante il sorteggio e le verifiche effettuate.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	---